

## XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

## MOZIONE

**per la richiesta di modifica della norma regolamentare e statutaria del Congresso Nazionale Forense art. 6, comma 7**, proposta dagli avvocati Gaetano Fioretti, Ilaria Gadaleta e Marina Pietropoli del Foro di Bari

premessso

- che l'art. 51 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, e che la Repubblica promuove le pari opportunità tra donne e uomini;
- che la Legge n. 113/2017 prevede la tutela del genere meno rappresentato in attuazione dell'art. 51 della Costituzione e, nell'espressione del voto di cui all'art. 10, che *“L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ... se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ... In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato”*;
- che la Legge n. 247/2012 stabilisce che l'ordinamento forense favorisce l'accesso alla professione di avvocato in particolare alle giovani generazioni, e ciò indubbiamente comporta anche l'accesso alle cariche istituzionali;
- che le modalità di espressione del voto di cui all'art. 6, comma 7, e di elezione dell'Organismo Congressuale Forense, non prevedono alcun meccanismo di tutela delle rappresentanze di genere e delle giovani generazioni;
- che è necessario, pertanto, accordare le normative e promuovere ed attuare il dovuto riequilibrio delle rappresentanze di genere e delle giovani generazioni;
- che il Congresso è stato convocato anche per la revisione del Regolamento-Statuto congressuale;

tutto ciò premesso

si chiede la modifica dell'art. 6, comma 7 nei seguenti termini:

“Ogni Delegato può esprimere preferenze fino a due terzi del numero degli eligendi, con frazione di voto ridotta all'unità inferiore.

Ogni Delegato può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi del comma precedente se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo comma. In ogni caso, ogni Delegato non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del comma precedente.

In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato che appartiene al genere meno rappresentato fra gli eletti e in caso siano entrambi dello stesso genere l'avvocato che ha una minore anzianità di iscrizione all'albo.”.

Avv. Marina Pietropoli